**Giovedì 30 marzo 2023**

I

*(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)*

RISOLUZIONI

# PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2023)0094

## Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea

**Risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (2022/2898(RSP))**

(2023/C 341/01)

*Il Parlamento europeo,*

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

— vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2022 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2022)0500),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione [1] (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

— visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio [2],

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

— visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

---

[1] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
[2] GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

— viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

— visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

— visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022,

— vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),

— viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 luglio 2022, dal titolo «Società civile in Europa: ancora sotto pressione», dell'8 giugno 2022 dal titolo «La relazione sui diritti fondamentali 2022», del 19 agosto 2022 dal titolo «Proteggere lo spazio civico nell'UE» e del 3 novembre 2022 dal titolo «Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2011-2021» nonché altre relazioni, dati e strumenti dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([3]),

— vista la sua risoluzione del 1º marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia ([4]),

— vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale ([5]),

— vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione ([6]),

— vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ([7]),

— vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([8]),

— vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali ([9]),

---

([3]) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
([4]) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
([5]) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
([6]) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
([7]) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
([8]) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
([9]) GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.

**Giovedì 30 marzo 2023**

— vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità ([10]),

— vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione ([11]),

— vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ([12]),

— vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» ([13]),

— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi ([14]),

— vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa ([15]),

— vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE ([16]),

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione ([17]),

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco ([18]),

— vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione ([19]),

— vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021 ([20]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia ([21]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia ([22]),

— vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE ([23]),

---

([10]) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.
([11]) GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.
([12]) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.
([13]) GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.
([14]) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.
([15]) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.
([16]) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.
([17]) GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.
([18]) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.
([19]) Testi approvati, P9_TA(2022)0324.
([20]) Testi approvati, P9_TA(2022)0325.
([21]) Testi approvati, P9_TA(2022)0371.
([22]) Testi approvati, P9_TA(2022)0372.
([23]) Testi approvati, P9_TA(2022)0389.

— vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese, ([24])

— vista la relazione della Conferenza sul futuro dell'Europa in merito all'esito finale,

— visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

— vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A. considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto vincola l'Unione nel suo insieme e gli Stati membri a tutti i livelli di governo, compresi gli enti subnazionali;

B. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha manifestato chiaramente il desiderio che l'UE difenda sistematicamente lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri, tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e conservi la credibilità dell'UE nella promozione dei suoi valori all'interno dell'UE e all'estero;

C. considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;

D. considerando che l'aggiunta di raccomandazioni specifiche per paese concrete e giuridicamente vincolanti aiuterebbe gli Stati membri a prevenire, individuare ed affrontare le sfide e l'arretramento per quanto riguarda lo Stato di diritto;

E. considerando che gli Stati membri hanno messo in atto misure di emergenza per far fronte alla pandemia di COVID-19; che, per essere lecite, dette misure devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità laddove limitino i diritti fondamentali o le libertà fondamentali; che alcuni governi si sono avvalsi delle misure straordinarie come pretesto per indebolire il sistema democratico di bilanciamento dei poteri;

F. considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE in tutta l'Unione, promosso altresì tra i paesi candidati, sebbene con regimi di monitoraggio diversi, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE; che la Commissione e il Consiglio hanno continuato a negare la necessità di un accordo interistituzionale su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

G. considerando che da maggio 2022 il Parlamento europeo si è altresì occupato, nelle sue risoluzioni, della situazione dello Stato di diritto in Ungheria, Malta e Polonia; che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo si è anche occupato di alcune questioni in Bulgaria, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Spagna;

***Valutazione generale della relazione***

1. accoglie con favore la terza relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione quale parte del pacchetto di strumenti della Commissione relativi allo Stato di diritto; ritiene che la relazione rappresenti un passo avanti verso un meccanismo coerente per preservare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e che la sfida principale sia ora quella di fare un uso efficace e coerente degli strumenti esistenti per proteggere e far rispettare tali valori;

([24]) Testi approvati, P9_TA(2022)0422.

**Giovedì 30 marzo 2023**

2. rileva miglioramenti rispetto alle precedenti relazioni annuali, quali l'aggiunta delle raccomandazioni specifiche per paese; accoglie altresì con favore la speciale attenzione prestata ai media del servizio pubblico e alle misure per garantire la trasparenza della proprietà dei media, in particolare la classifica dell'Osservatorio del pluralismo dei media, la valutazione dell'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri, l'attenzione prestata al finanziamento dei partiti politici, l'accento posto sugli organismi per la parità, le istituzioni nazionali per i diritti umani e i difensori civici, il monitoraggio delle nomine negli organi giurisdizionali di grado superiore e la maggiore attenzione prestata alla professione giuridica, inclusi magistrati, notai e avvocati;

3. esorta la Commissione a intensificare la sua partecipazione al dibattito pubblico a livello locale, regionale e nazionale e a investire maggiormente nell'opera di sensibilizzazione sui valori dell'Unione e sugli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, in particolare nei paesi in cui vi sono serie preoccupazioni; sostiene gli sforzi della Commissione volti a migliorare la metodologia di rendicontazione e ritiene che l'ampliamento della portata della relazione dovrebbe andare di pari passo con un aumento delle risorse; ritiene che sia opportuno dedicare più tempo alle visite della Commissione nei paesi, anche in situ;

4. deplora le tendenze preoccupanti per quanto riguarda la libertà di stampa, il pluralismo dei media e la sicurezza dei giornalisti in diversi Stati membri e invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione dei media nelle future edizioni della relazione, compresi la proprietà dei media e il finanziamento dei media di servizio pubblico, nonché a formulare raccomandazioni e a dare seguito attraverso adeguate misure politiche e giuridiche; condanna le ingerenze politiche dissestanti nelle decisioni editoriali, le azioni legali abusive (SLAPP) e la sorveglianza illegale dei giornalisti, in particolare attraverso l'uso di spyware, e afferma che i giornalisti continueranno ad essere in pericolo finché le istituzioni saranno incapaci o non disposte a perseguire la corruzione denunciata dai giornalisti;

5. sottolinea il ruolo speciale svolto dai consigli nazionali della magistratura nel proteggere l'indipendenza dei tribunali e dei giudici dalle ingerenze politiche; deplora la continua politicizzazione di tali organismi in alcuni paesi, nonché l'effetto devastante che ciò ha sull'indipendenza e sull'integrità dei loro sistemi giudiziari;

6. riconosce l'importante ruolo della Procura europea (EPPO) nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione, e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle successive relazioni; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO;

7. si rammarica che la Commissione non abbia tenuto pienamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni ([25]) e invita la Commissione a prendere provvedimenti in tal senso;

8. è preoccupato per la mancanza di coerenza tra la relazione orizzontale e le raccomandazioni, in particolare il fatto che le preoccupazioni specifiche per paese non corrispondono pienamente alle raccomandazioni specifiche per paese; chiede che venga stabilito un chiaro collegamento tra le preoccupazioni espresse e le raccomandazioni formulate;

9. sottolinea che il fatto di aver preso intenzionalmente di mira i diritti dei gruppi minoritari in taluni Stati membri ha creato e consolidato certe dinamiche altrove, come dimostrato dall'arretramento dei diritti delle donne, incluso il deterioramento della situazione per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, delle persone LGBTIQ+, dei migranti e di altri gruppi minoritari; chiede una sintesi dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo nei capitoli sui singoli paesi della relazione e un'analisi di come il regresso dello Stato di diritto colpisce i diversi gruppi minoritari;

10. condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI + in Italia; invita il governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione;

([25]) Risoluzioni del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione e del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione.

11. invita la Commissione, nel valutare tutti i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, a utilizzare gli elementi pertinenti della metodologia applicata nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto;

***Raccomandazioni specifiche per paese***

12. accoglie con favore l'aggiunta delle raccomandazioni specifiche per paese, che fa seguito alle ripetute richieste del Parlamento e della società civile al riguardo; ricorda che le relazioni annuali servono da base per discussioni informate sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE; prende atto che le raccomandazioni specifiche per paese contribuiscono a trattare questioni specifiche al fine di conseguire reali miglioramenti negli Stati membri; deplora tuttavia che le raccomandazioni non siano vincolanti; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il ciclo annuale sullo Stato di diritto valutando l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese nella prossima relazione annuale, con parametri di riferimento specifici e un termine chiaro per l'attuazione, indicando chiaramente i progressi e i regressi;

13. si rammarica del fatto che molte raccomandazioni sono eccessivamente vaghe e mancano della specificità necessaria per garantire un'attuazione efficace; ribadisce la necessità di fissare un termine per l'attuazione delle raccomandazioni e di illustrare nei dettagli le possibili conseguenze in caso di inadempienza;

14. esorta la Commissione ad avviare le pertinenti procedure senza esitazioni o ritardi, in particolare quando i governi non dimostrano alcuna volontà di seguire le raccomandazioni specifiche per paese;

15. elogia gli sforzi compiuti dalla Commissione al fine di rafforzare il dialogo con i portatori di interessi nazionali; riconosce la società civile come un attore essenziale per lo Stato di diritto, con un ruolo importante da svolgere nel seguito dato alla relazione annuale e alla sua attuazione; invita la Commissione a perseguire un coerente e significativo coinvolgimento della società civile nella preparazione e nel seguito dato alla relazione a livello nazionale, in cooperazione con la FRA, in particolare concedendo tempo sufficiente per contribuire al processo e coinvolgendo ampiamente le organizzazioni della società civile (OSC) durante le visite nei paesi; invita la Commissione a garantire un approccio più inclusivo, trasparente e conviviale al ciclo, al fine di assicurare una partecipazione significativa e la rendicontabilità delle parti interessate durante l'intero processo; chiede una presentazione più sistematica dei contributi della società civile e delle organizzazioni professionali, comprese quelle del settore giudiziario, al fine di integrare le informazioni fornite dai governi degli Stati membri;

16. riconosce il ruolo cruciale della società civile e di uno spazio civico sano per il rispetto e la protezione dello Stato di diritto e ribadisce la sua richiesta di dedicare un capitolo a parte alla situazione della società civile negli Stati membri; evidenzia i legami tra lo spazio civico e le questioni relative allo Stato di diritto; invita la Commissione a investire maggiormente, attraverso finanziamenti specifici, nella creazione della capacità delle OSC di monitorare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e di riferire al riguardo, e a garantire un'adeguata protezione alla società civile che partecipa al processo; teme che la ripartizione distorta dei finanziamenti in alcuni paesi abbia un impatto sulle OSC che si adoperano per promuovere i diritti dei gruppi vulnerabili o che lavorano più in generale per cause che i governi non sostengono; incoraggia una valutazione approfondita di tali questioni in tutti i paesi esaminati nella relazione e sottolinea la necessità di formulare raccomandazioni nazionali per affrontare tali questioni; esorta la Commissione a prendere in considerazione la gestione diretta dei fondi dell'UE, anche per garantire che i beneficiari finali, comprese le OSC che lavorano con i gruppi vulnerabili, ricevano i finanziamenti dell'UE a loro destinati; invita la Commissione a monitorare l'impatto del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori sulla società civile negli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione a fornire finanziamenti adeguati per un giornalismo di qualità indipendente ed europeo a livello nazionale, regionale e locale;

17. sottolinea la necessità di raccomandazioni specifiche per paese sulle risposte nazionali alla pandemia di COVID-19 e sul loro impatto sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'Unione; invita la Commissione a continuare a monitorare tali processi nazionali, incluse le migliori pratiche, e a riferire al riguardo;

18. si rammarica dell'assenza di raccomandazioni specifiche per paese relative all'uso illegale da parte degli Stati membri di tecnologie di sorveglianza spyware, come Pegasus o Predator, nonostante le rivelazioni concrete e il crescente numero di prove riguardanti il loro uso contro giornalisti, esponenti politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, operatori economici, attori della società civile e altri attori; è estremamente preoccupato per i rischi per la società

civile, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali connessi all'uso incontrollato di spyware da parte dei governi nazionali; si rammarica della mancata cooperazione da parte delle autorità di alcuni Stati membri con la commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti;

***Richieste del Parlamento ancora in sospeso riguardo alla relazione annuale sullo Stato di diritto***

19. rinnova l'invito alla Commissione ad ampliare l'ambito della relazione per includere tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda l'esistenza di un legame intrinseco fra lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe coprire l'intero ambito di applicazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; deplora che le violazioni dei diritti umani dei migranti che avvengono alle frontiere esterne dell'UE non rientrino nella valutazione della Commissione;

20. chiede di integrare nella relazione annuale importanti aspetti mancanti contemplati nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge e la non discriminazione;

21. si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua relazione l'attuazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri come indicatore della qualità e del rispetto dello Stato di diritto; invita la Commissione a estendere questa analisi al corretto processo di attuazione di tali sentenze a livello nazionale;

22. ritiene che la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con le altre organizzazioni internazionali sia di particolare pertinenza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali all'interno dell'UE; invita la Commissione ad analizzare le singole comunicazioni degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite;

23. ribadisce il suo invito alla Commissione a inserire un nuovo capitolo a parte sulle istituzioni dell'Unione, inteso a valutare la situazione per quanto riguarda la separazione dei poteri, il quadro anticorruzione, la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri;

24. deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito delle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a tener conto di tutti i nuovi sviluppi che interessano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; rinnova l'invito al Consiglio a tener conto delle raccomandazioni nel quadro di tale procedura, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;

25. condanna fermamente le autorità degli Stati membri che rifiutano di impegnarsi nel dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto;

26. si rammarica che la relazione non riconosca chiaramente il deliberato processo di arretramento dello Stato di diritto in atto in vari Stati membri; invita la Commissione a chiarire che, in caso di violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori di cui all'articolo 2 TUE nel corso di un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia; ricorda che il Parlamento ha già indicato che l'Ungheria si è trasformata in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indici pertinenti; ribadisce le raccomandazioni alla Commissione di differenziare tra violazioni sistemiche e individuali, onde evitare il rischio di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto, e di corredare le raccomandazioni specifiche per paese di termini per l'attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare;

27. ribadisce la propria posizione in merito al coinvolgimento di un gruppo di esperti indipendenti incaricati di fornire consulenza alle tre istituzioni, in stretta cooperazione con la FRA; rinnova l'invito alla Commissione a invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa per aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, tenendo presente i legami intrinseci tra i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; chiede al proprio Ufficio di presidenza, tenuto conto delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un siffatto gruppo di esperti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nelle sue precedenti risoluzioni ([26]), al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui detto gruppo potrebbe funzionare nella realtà pratica;

([26]) Risoluzioni del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione e del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione.

28. ribadisce che il ciclo annuale sullo Stato di diritto dovrebbe contribuire all'attivazione di altri strumenti per rispondere a minacce o violazioni dello Stato di diritto a livello nazionale, come l'articolo 7 TUE, il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il quadro per lo Stato di diritto, le procedure d'infrazione, compresi i procedimenti accelerati, le domande di procedimento sommario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e i ricorsi riguardanti la mancata esecuzione delle sentenze della CGUE, o gli strumenti nell'ambito della legislazione finanziaria dell'UE; ribadisce il suo invito alla Commissione a creare un legame diretto tra le relazioni annuali sullo Stato di diritto, tra altre fonti, e il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

o

o o

29. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.